

*Cass., Sez. IV, udienza del 10 giugno 2010, Pres. Mocali, Rel. Izzo, ric. Quaglierini e altri (esposizione ad amianto e nesso di causalità)*

L'accertamento del nesso causale tra mesotelioma pleurico ed esposizioni all'amianto successive alla prima: scegliere la "legge di copertura" in contesti di incertezza scientifica

[Stefano Zirulia]

La sezione IV della Cassazione torna a pronunciarsi in un processo per **malattie professionali amianto-correlate**.

Al banco degli imputati siedono quattordici persone che, tra gli anni '60 e '80, si sono succedute nelle cariche di amministratori o dirigenti della società **Montefibre S.p.A.**, la quale gestiva gli stabilimenti per la produzione di nylon siti nel comune di **Verbania-Pallanza**. Sono tutti accusati di **omicidio colposo**, per aver cagionato, omettendo di adottare le misure cautelari che avrebbero protetto i lavoratori dalle fibre di amianto, la morte di undici dipendenti, tre dei quali sono deceduti per **asbestosi**, gli altri otto per **mesotelioma pleurico**.

La pronuncia della Suprema Corte affronta numerosi profili relativi alla responsabilità penale d'impresa, soffermandosi – con argomentazioni che si lasciano apprezzare per l'approfondimento teorico e il rigore dogmatico – sulla costituzione di parte civile, la posizione di garanzia, la causalità omissiva, la colpa.

In ciascuno dei tre gradi di giudizio, tuttavia, la **chiave di volta** dell'esito decisionale è rappresentata dall'accertamento del **nesso di causalità** tra le **condotte omissive** contestate ai garanti **nei rispettivi periodi di carica**, e gli **eventi letali**.

Il **Tribunale di Verbania condanna** gli imputati in relazione ai decessi determinati da **asbestosi**, mentre li **assolve** per quelli derivati da **mesotelioma pleurico**. Ad avviso del giudice, soltanto rispetto alla prima patologia è stato scientificamente provato che esiste un rapporto tra l'aumento della dose di amianto inalata (in termini di concentrazione delle fibre aerodisperse e di durata dell'esposizione), e l'aggravamento del quadro morboso (in particolare, sotto forma di accelerazione del decorso che conduce alla morte): proprio la natura **dose-dipendente** dell'asbestosi consente di affermare che tutte le esposizioni alle fibre di amianto verificatesi nel corso degli anni, e parallelamente tutte le condotte che hanno omesso di ridurre l'inalazione, hanno avuto il ruolo di **concause** nella determinazione dell'evento letale *hic et nunc* considerato. Viceversa, l'**incertezza scientifica** che circonda la natura **dose-dipendente** o **indipendente** del mesotelioma – e non, chiarisce il giudicante, la sua correlazione *tout court* con l'esposizione all'amianto, quest'ultima già nota e dunque **prevedibile** all'epoca dei fatti – lascia sussistere un **ragionevole dubbio** in merito alla efficacia eziologica delle diverse condotte omissive che si sono susseguite nel tempo, ed impone pertanto un esito processuale di tipo assolutorio.

La sentenza viene riformata dalla **Corte d'Appello di Torino**, che **condanna** gli imputati anche per i decessi derivati da **mesotelioma**. Dopo aver illustrato le due teorie scientifiche che si contendono il campo – da un lato quella che applica il **modello multistadio della cancerogenesi** anche al mesotelioma pleurico, ritenendo cioè che esso si comporti come ogni altro tumore, e dunque rappresenti una patologia dose-dipendente; dall'altro lato quella secondo cui il mesotelioma risponde al diverso **modello della trigger dose**, e dunque costituisce un morbo dose-indipendente –

i giudici del gravame ritengono **più attendibile** la prima, e se ne avvalgono come legge di copertura per affermare la sussistenza del nesso causale tra tutte le condotte omissive contestate agli imputati e gli eventi letali.

Proprio in relazione alle condanne per i decessi derivati da mesotelioma, **la sez. IV della Cassazione annulla con rinvio** la sentenza d'appello, riscontrandovi un **difetto di motivazione** in ordine alle **ragioni che hanno supportato la scelta** a favore del modello multistadio, e dunque l'affermazione della natura dose-dipendente del mesotelioma.

Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, la Corte d'appello si è limitata a citare gli aspetti teorici del problema e le argomentazioni svolte dalle parti, **senza però richiamare le opinioni dei consulenti e dei periti ascoltati nel dibattimento, né riportando i brani delle loro relazioni onde fare una valutazione dialettica e comparativa** delle rispettive argomentazioni. Così **svincolata** dai riferimenti alle opinioni di coloro che veicolano nel processo il sapere scientifico, l'**opzione** della Corte d'appello a favore del modello multistadio della cancerogenesi **si è tramutata in creazione** della legge scientifica di copertura.

In sede di rinvio, pertanto, la Corte d'appello dovrà procedere ad una rivalutazione del materiale probatorio, formulando una motivazione immune dai vizi evidenziati.